

IL SINDACO
Corrado Tomasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 51
del 17/07/2025

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 31, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 21/08/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Samanta Cavagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/08/2025 al 05/09/2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 21/08/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELL'EPOCA DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MALGA PRISIGAI SITO IN LOC. PRISIGAI, AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA TUTELA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5, DEL D.LGS. 42/2004.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 della sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO
CATTANEO ALBERTO
ZANI OTTAVIO

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Tomasi Corrado, Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato..

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELL'EPOCA DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MALGA PRISIGAI SITO IN LOC. PRISIGAI, AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA TUTELA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5, DEL D.LGS. 42/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune Temù è proprietario dell'immobile sito in Loc. Prisigai, censito al Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 73 NCT del Comune di Temù;
- in data 27/08/2025 prot. n. 2907 è stata depositata al protocollo comunale la richiesta di ristrutturazione e valorizzazione turistico-ricettiva con cambio funzionale in rifugio degli edifici rurali di Malga Prisigai, a firma del Geom. Gasparotti Giacomo, su incarico dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Temù;
- in data 04/06/2025, con protocollo comunale n. 3133 è stata trasmessa la convocazione della conferenza dei servizi decisoria ex Art. 14, C.2, Legge 241/90 e smi;
- in data 26/06/2025 con protocollo comunale n. 3651 è pervenuta la nota da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo, la quale ha richiesto documentazione integrativa, tra le quali "si rende necessario verificare se sussistano le condizioni per l'applicazione del combinato disposto art. 10 c.1 e c.5 del D.Lgs. 42/2004";
- in data 22/07/2025 con protocollo comunale n. 4220 il Geom. Beltracchi Michele, Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente del Comune di Temù, portava a conoscenza tutti gli enti invitati alla conferenza che i termini erano stati sospesi fino a nuova comunicazione;

CONSIDERATO che il Comune di Temù non dispone di archivi completamente informatizzati e pertanto la ricerca delle pratiche viene effettuata mediante analisi delle etichette dei singoli faldoni e che, da tale ricerca, si è riscontrato che non risultano atti formali, concessioni edilizie, autorizzazioni, documenti catastali storici o altra documentazione ufficiale che attestino con certezza la data di ricostruzione/ristrutturazione della struttura denominata Malga Prisigai, situata in località Prisigai, nel territorio comunale;

CONSIDERATO che nonostante l'assenza di documentazione scritta, da verifiche condotte in occasione dei recenti accertamenti amministrativi, e sulla base di testimonianze verbali rese da cittadini, residenti, operatori agricoli e soggetti frequentatori della zona, si è potuto apprendere che attorno agli anni '80 vi è stata una ristrutturazione/ricostruzione, perciò non risulterebbe esistente da un periodo superiore ai settanta (70) anni;

DATO ATTO inoltre che l'analisi empirica dei materiali utilizzati nella ricostruzione confermano la predetta conclusione (ossia l'anzianità inferiore ai 70 anni); l'edificio oggetto di intervento infatti costituito da vecchia malga comunale preesistente è stato oggetto di ricostruzione ad opera del Parco nazionale dello Stelvio sullo stesso sedime dell'edificio originario. La ricostruzione è avvenuta mediante utilizzo di materiali, sassi e cemento armato, impiegati in epoche recenti; gli edifici più antichi (come ad esempio l'edificio più piccolo ubicato vicino a quello oggetto di intervento) utilizzavano invece calce viva ed erano quasi completamente privi di cemento come tutti gli edifici tipici delle zone montane del XVII e XVIII secolo;

DATO ATTO infine che l'epoca di ricostruzione dell'edificio è comprovata anche dalla raccolta di testimonianze;

VERIFICATO che tale informazione è coerente anche con l'osservazione diretta delle caratteristiche costruttive dell'edificio e con la memoria storica locale;

ANALIZZATO che non risulta alcun provvedimento del Ministero della Cultura che abbia sottoposto l'immobile a dichiarazione di interesse culturale;

CONSIDERATO che l'immobile non risultando avere oltre 70 anni alla data odierna e non è da considerarsi bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
- il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Igiene e Ambiente ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge;

DELIBERA

1. **DI ATTESTARE**, per le motivazioni in premessa illustrate, che l'immobile sito in Loc. Prisigai, censito al Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 73 NCT del Comune di Temù, non ha ancora 70 anni e non è stato oggetto di dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero della Cultura, ai fini dell'esclusione dalla tutela prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
2. Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene **DICHIARATA** immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Michele Beltracchi - Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Igiene e Ambiente, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 -1° comma - e art. 151 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA
Geom. Michele Beltracchi